



UNIONE MONTANA COMUNI OLIMPICI VIA LATTEA

DISCIPLINARE RACCOLTA FUNGHI EPIGEI SPONTANEI

**ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO
N. 11 DEL 29/07/2016**

**DISCIPLINARE
RACCOLTA FUNGHI EPIGEI SPONTANEI**

Sommario

TITOLO I

GENERALITA'

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Territorio di riferimento

TITOLO II

TITOLO PER LA RACCOLTA FUNGHI

Art. 3 – Titolo per la raccolta funghi regionale

Art. 4 – Importo e durata del titolo

Art. 5 - Modalità versamento contributo

Art. 6 – Voucher per la raccolta settimanale e giornaliera

Art. 7 - Riduzione contributo per residenti nell'Unione Montana

Art. 8 – Enti a cui effettuare i versamenti

TITOLO III

LIMITI, MODALITA', DEROGHE ALLA RACCOLTA

Art. 9 - Limiti di raccolta

Art. 10 - Raccolta senza necessità di versamento del contributo

Art. 11 - Soppressione divieti di raccolta giornaliera

Art. 12 - Esenzione dal versamento del contributo

Art. 13 - Modalità di raccolta

Art. 14 - Proprietari dei fondi

Art. 15 - Autorizzazione in deroga

Art. 16 - Commercializzazione

TITOLO IV

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 17 - Obblighi verso gli addetti alla vigilanza

Art. 18 - Vigilanza

Art. 19 - Sanzioni

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 20 - Destinazioni dei proventi

Art. 21 - Disposizioni transitorie

Art. 22 - Entrata in vigore

Art. 23 - Disposizioni finali

Art. 24 - Informazioni e divulgazioni.

TITOLO I

GENERALITA'

Art. 1 - Finalità

Il presente Disciplinare viene predisposto, in attuazione della Legge regionale 17/12/2007 n. 24 "Tutela dei funghi epigei spontanei", modificata con L.R. 08/09/2014 n. 7, D.G.R. n. 27 - 431 del 13/10/2014 e art. 14 L.R. 14/05/2015 n. 9 che abroga le disposizioni relative alla raccolta funghi contenute nella Legge regionale 2/11/1982, n. 32 "Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale" e L.R. n. 3 del 14/03/2014, art. 3, comma 2, lettera c), con l'intento di giungere ad una uniformità di norme e regolamenti per la disciplina della raccolta dei funghi sull'intero territorio dell'Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea.

Art. 2 – Territorio di riferimento

Il territorio interessato dal presente Disciplinare è l'Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea costituita dai seguenti comuni: Sestriere, Cesana T.se, Sauze di Cesana, Sauze d'Oulx, Claviere e Pragelato.

TITOLO II

TITOLO PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI

Art. 3 – Titolo per la raccolta funghi regionale

La Legge Regionale n. 7 del 08/09/2014 recante modifiche alla legge regionale 17/12/20017 n. 24 (tutela dei funghi epigei spontanei) ha modificato la regolamentazione sulla raccolta funghi, con validità sull'intero territorio piemontese. Chiunque intende effettuare questa attività, esclusi i minori di anni 14 di età, ha l'obbligo del possesso del nuovo titolo per la raccolta, che è personale, non cedibile a terzi ed ha validità per l'anno solare di riferimento.

Art. 4 – Importo e durata del titolo

La L.R. n. 7/2014 ha stabilito gli importi ed i correlati termini di validità, come segue:

- € 5,00 per il titolo per la raccolta con validità giornaliera;
- € 10,00 per il titolo per la raccolta con validità settimanale;
- € 30,00 per il titolo per la raccolta annuale;
- € 60,00 per il titolo per la raccolta con validità biennale;
- € 90,00 per il titolo per la raccolta con validità triennale.

L'annualità è da intendersi riferita all'anno solare.

Art. 5 - Modalità versamento contributo

L'Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea, viste le disposizioni di legge, prevede che il versamento per l'ottenimento del titolo alla raccolta funghi possa essere effettuato esclusivamente a mezzo del conto corrente postale appositamente dedicato.

Il nuovo titolo per la raccolta, non avendo natura di provvedimento amministrativo, non dovrà più essere corredato dall'imposta di bollo e continuerà ad avere validità per l'intero territorio regionale.

Ai fini della sua efficacia, la ricevuta di versamento del contributo dovrà evidenziare le generalità e il luogo di residenza del raccoglitore, nonché luogo e data di nascita dello stesso e riportare nella causale i riferimenti normativi nonché l'anno di validità o il giorno esatto di decorrenza dell'attività secondo i seguenti esempi:

"L.R. 24/2007 Titolo per la raccolta funghi anno/i/...../....."; oppure

"L.R. 24/2007 Titolo per la raccolta funghi valido dal giornoal giorno....." oppure

"L.R. 24/2007 Titolo per la raccolta funghi valido il giorno"

Art. 6 – Voucher per la raccolta settimanale e giornaliera

La Regione Piemonte, per i raccoglitori occasionali che non desiderano accollarsi la spesa del titolo annuale, con D.G.R. 27 - 431 del 13/10/2014, ha previsto i titoli di raccolta funghi giornaliero e settimanale, tramite l'utilizzo di appositi voucher del valore rispettivamente di € 5,00 e €. 10,00. I voucher, del tutto simili a quelli utilizzati per i parcheggi, si potranno acquistare presso la sede dell'Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea, in Piazza Vittorio Amedeo n. 1 a Cesana Torinese.

Art. 7 – Riduzione contributo per residenti nell'Unione Montana

L'art. 14 della legge regionale 14/05/2015, n. 9 "Legge finanziaria per l'anno 2015" ha inserito all'articolo 3 della Legge regionale 17/12/2007, n. 24 il comma 2 bis. Tale comma prevede che le Unioni Montane di cui all'articolo 12 della legge regionale del 28/09/2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali) abbiano facoltà di rilasciare ai soli residenti dell'Unione e per il solo territorio dell'Unione di riferimento il titolo per la raccolta dei funghi epigei spontanei, previo versamento ridotto al massimo di un terzo rispetto alla cifra stabilita con deliberazione della Giunta Regionale, fermo restando le modalità di versamento stabilite dalla Regione Piemonte. Anche per questi titoli è previsto il versamento con validità annuale, biennale e triennale. Il relativo importo verrà stabilito con apposito atto da questa Unione Montana.

Art. 8 – Enti a cui effettuare i versamenti

La L.R. N. 7/2014 e s.m. e. i., ha individuato gli Enti legittimati a riscuotere ed introitare i proventi dei contributi, come segue:

- Enti Regionali di gestione delle aree protette;
- Unioni Montane di comuni;
- Forme associative dei Comuni collinari.

Pertanto questo Ente ha titolo per introitare e gestire i versamenti previsti all'art. 4 del presente Disciplinare.

TITOLO III

LIMITI, MODALITA', DEROGHE ALLA RACCOLTA

Art. 9 – Limiti di raccolta

La raccolta dei funghi epigei spontanei è consentita per la quantità giornaliera ed individuale di tre chilogrammi complessivi. E' vietata la raccolta di esemplari di *Amanita Cesarea* allo stato di ovulo chiuso.

Inoltre la raccolta dei funghi è vietata:

- a) nei castagneti coltivati per la raccolta del frutto, pascolati o falciati e tenuti regolarmente sgombri da cespugli invadenti;
- b) nei giardini e nei terreni di appartenenza degli immobili ad uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi;
- c) nelle aree protette istituite ai sensi della normativa regionale vigente, salvo diverse disposizioni della normativa relativa all'area protetta interessata e previo il possesso dell'autorizzazione alla raccolta dei funghi;
- d) nelle aree specificatamente interdette per motivi selvicolturali e in quelle di particolare pregio naturalistico e scientifico, qualora individuate dalla Regione o dagli enti locali;
- e) dal tramonto alla levata del sole;
- f) nei terreni sui quali sia vietato l'accesso ai sensi dell'articolo 841 del codice civile.

Art. 10 – Raccolta senza necessità di versamento del contributo

La L.R. n. 3 del 27/01/2009 art. 3, comma 1 bis, ha stabilito che la raccolta dei chiodini o famigliola buona (*Armillaria mellea*), dei prataioli (*Agaricus campestris*, *Agaricus*

macrosporus), delle specie del genere *Morchella*, delle gambe secche (*Marasmius oreades*), dell'orecchione (*Pleurotus ostreatus*), del coprino chiomato (*Coprinus comatus*) e della mazza di tamburo (*Macrolepiota procera*) è consentita su tutto il territorio regionale senza necessità di possesso del titolo, fermi restando i disposti di cui all'articolo 2 della L.R. 24/2007 (quantitativo massimo giornaliero individuale di tre chilogrammi di tutte le specie di funghi).

Art. 11 – Soppressione divieti di raccolta giornaliera

Le nuove disposizioni introdotte dalla L.R. 7/2014 hanno eliminato la facoltà di dettare prescrizioni limitative sull'attività di raccolta, prima attribuite alle Comunità Montane e collinari dal previgente articolo 3, comma 6, della L.R. 24/2007.

Pertanto si può esercitare la raccolta funghi tutti i giorni della settimana.

Art. 12 - Esenzione dal versamento del contributo

I minori di anni 14 possono raccogliere gratuitamente i funghi purché siano accompagnati, nel numero massimo di due, da una persona maggiorenne munita di valido titolo per la raccolta. Tale esenzione non esonera dal rispetto dei disposti della L.R. 24/2007 e pertanto l'attività di raccolta da parte del minore sarà esercitata sotto la vigilanza del raccoglitore maggiorenne.

Art. 13 - Modalità di raccolta

La raccolta dei funghi deve avvenire cogliendo, con torsione, esemplari interi e completi di tutte le parti necessarie alla determinazione della specie, procedendo in luogo ad una sommaria pulizia degli stessi.

I funghi devono essere posti in un contenitore permeabile (cesto, gerla, rete, ecc.) e mai in borse di plastica o altri contenitori che non permettano la dispersione di spore per la loro riproduzione.

E' assolutamente proibito danneggiare i funghi che non si raccolgono, non commestibili, velenosi o ritenuti tali.

Tali funghi contribuiscono in modo determinante alla vita del bosco.

Tale disposizione non si applica nel caso di attività di pastorizia e di interventi tesi al miglioramento produttivo dei pascoli montani, nonché nel caso di operazioni di coltura del bosco.

Art. 14 – Proprietari dei fondi

Nessuna autorizzazione viene richiesta, né alcun limite di raccolta è posto al proprietario, all'usufruttuario, al coltivatore del fondo, all'avente titolo su di esso ed ai loro familiari di primo grado, nell'ambito dei territori di loro proprietà e disponibilità.

I soggetti di cui al precedente comma che intendono effettuare la raccolta esclusivamente nei fondi di loro proprietà o disponibilità dovranno munirsi di apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 4 Legge 4 gennaio 1968 n. 15) redatta sotto la diretta responsabilità dell'avente titolo, ove risultino il foglio e la particella mappale del fondo su cui vantano diritti e le generalità dei familiari autorizzati.

Art. 15 – Autorizzazioni in deroga

La Città Metropolitana di Torino ha approvato il regolamento per il rilascio delle autorizzazioni in deroga alla raccolta dei funghi epigei spontanei.

L'Ente rilascia l'autorizzazione alla raccolta funghi, a titolo oneroso, in deroga ai quantitativi ordinari, esclusivamente per le aree protette istituite ai sensi della vigente normativa del territorio di riferimento.

Ha altresì previsto, all'art. 2, la delega al rilascio delle autorizzazioni di cui sopra alle Comunità Montane, alle Comunità Collinari ed ai Comuni non appartenenti a tali Comunità, che si sono avvalsi della facoltà del rilascio del tesserino per la raccolta funghi, come previsto dall'art. 22 della L.R. 2/11/1982, n. 32, in modo continuativo, nei tre anni precedenti la pubblicazione della L.R. 24/2007 e successive modifiche ed integrazioni per i territori esclusi dalla ere protette.

La L.R. n. 3 del 14/03/2014 ha stabilito che le funzioni di cui sopra, esercitate dalle Comunità Montane fossero trasferite alle Unioni Montane (art. 3, comma 2 lettera c) e pertanto questa Unione Montana può regolamentare nello specifico le deroghe.

Possono beneficiare dell'autorizzazione in deroga a titolo oneroso, i residenti nella Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea per i quali la raccolta funghi costituisce fonte di lavoro stagionale e di reddito, purché appartenenti ad una delle seguenti categorie:

- coltivatori diretti o imprenditori agricoli a qualunque titolo;
- gestori in proprio dell'uso del bosco, compresi gli utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive;
- soci di cooperative agricolo - forestali.

I richiedenti potranno esercitare la raccolta unicamente nei comuni facenti parte dell'Unione Montana di riferimento. Per poter ottenere la deroga il richiedente, in possesso del titolo annuale raccolta funghi, dovrà effettuare domanda in bollo da euro 16,00 di autorizzazione alla raccolta funghi in quantitativi superiore ai limiti di legge all'Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea.

L'Unione Montana, accertati i requisiti, rilascerà l'autorizzazione, previa consegna da parte del richiedente, della ricevuta del costo dell'autorizzazione stessa unitamente ad un marca di bollo di euro 16,00.

Il costo della presente autorizzazione verrà stabilito annualmente dall'Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea e l'importo dovrà essere versato sullo stesso conto dedicato dall'Ente specificando la causale "Autorizzazione raccolta funghi in deroga per l'anno 20____, ex art. 5 L.R. 24/2007".

Il facsimile di richiesta e quello di autorizzazione sono uniti al presente regolamento per farne parte. La deroga avrà validità unicamente per l'anno solare di riferimento e prevede un quantitativo massimo giornaliero di raccolta di funghi pari a 10 chilogrammi.

Art. 16 – Commercializzazione

Ai sensi della Legge n. 352 del 23/08/1993, e del successivo decreto del Presidente della Repubblica n. 376 del 14/07/1995, la vendita dei funghi freschi spontanei è soggetta ad autorizzazione comunale. Detta autorizzazione viene rilasciata esclusivamente agli esercenti che siano stati riconosciuti idonei all'identificazione delle specie fungine commercializzate.

Per l'esercizio dell'attività di vendita, lavorazione, conservazione e confezionamento delle diverse specie di funghi, è richiesta l'autorizzazione sanitaria prevista dalle norme vigenti. La vendita dei funghi freschi spontanei destinati al dettaglio è consentita previa certificazione di avvenuto controllo da parte dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.

TITOLO IV

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 17 – Obblighi verso gli addetti alla vigilanza

I raccoglitori di funghi sono tenuti a collaborare con le Guardie addette alla vigilanza e prevenzione, sia nei boschi che nelle vie di accesso ai medesimi. E' fatto obbligo di fermarsi, di far vedere i funghi, il titolo per la raccolta, nonché un documento di identità, a richiesta delle Guardie.

Art. 18 – Vigilanza

La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni di legge per la raccolta funghi e l'accertamento delle violazioni relative, sono affidate al personale del Corpo Forestale dello Stato, agli Agenti di Vigilanza della Città Metropolitana di Torino, agli Agenti di Polizia Locale Urbana e Rurale, alle Guardie Ecologiche Volontarie di cui agli artt. 36 e 37 della Legge Regionale 32/1982, agli Agenti ed agli Ufficiali di Polizia Giudiziaria.

Art. 19 – Sanzioni

Coloro che trasgrediscono alle norme di cui al presente Regolamento incorrono nelle sanzioni amministrative di cui alle disposizioni previste dalla Legge Regionale 24/2007; i proventi derivanti dalle sanzioni sono introitati nel bilancio della Città Metropolitana di Torino. Il 50% di tali somme viene poi trasferito annualmente con la seguente ripartizione:

- a) agli enti regionali di gestione delle aree protette;
- b) alle Unioni Montane di comuni di riferimento ed alle forme associative dei comuni collinari, non ricadenti in tutto o in parte nell'ambito dei territori degli enti di cui alla lettera a).

Per quanto riguarda la commercializzazione, le sanzioni sono previste nel Disposto del D.P.R. n. 376/95 ed i relativi proventi sono introitati nei bilanci delle Aziende Sanitarie Locali dei territori di riferimento.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 20 – Destinazione dei proventi

L'Unione Montana Comuni olimpici Via Lattea in qualità di Ente delegato introita direttamente le risorse finanziarie che, ai sensi dell'art. 2 della Legge Regionale n. 7/2014, saranno destinate, stante le disposizioni al riguardo, per le seguenti finalità:

- sistemazione e manutenzione delle aree boscate e alla segnalazione della sentieristica pedonale, sono escluse le aree delimitate, anche ai sensi dell'articolo 841 del codice civile, ove la raccolta dei funghi è consentita a fini economici, e ai castagneti da frutto in attualità di coltivazione;
- alla promozione e alla realizzazione di iniziative finalizzate a favorire la conoscenza ed il rispetto delle specie fungine;
- all'espletamento delle funzioni di vigilanza delle Guardie Ecologiche Volontarie, concordate con la Città Metropolitana di Torino.

Art. 21 – Disposizioni transitorie

Le autorizzazioni triennali rilasciate nell'anno 2014 per la raccolta funghi ai residenti della Comunità Montana Valle Susa e Sangone che intendevano esercitare la raccolta esclusivamente su detto territorio, conseguite in data anteriore all'entrata in vigore della L.R. 7/2014, vengono ritenute valide per l'anno 2016, ed il territorio sul quale possono esercitare la raccolta stessa è l'ex territorio della Comunità Montana Valle Susa e Sangone.

Art. 22 – Entrata in vigore

Il presente Disciplinare entra in vigore dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea.

Art. 23 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente Disciplinare, si fa riferimento alle seguenti Leggi: L.R. 3/2014, Legge del 23/08/1993, n. 352, D.P.R. n. 376 del 14/07/1995, Leggi Regionali: n. 24 del 17/12/2007, "Tutela dei funghi epigei spontanei", modificata con L.R. 08/09/2014 n. 7, L.R. n. 3 del 14/03/2014, art. 3, comma 2, lettera c, D.G.R. n. 27- 431 del 13/10/2014 e art. 14, L.R. 14/05/2015 n. 9 ed alle altre disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 24- informazioni e divulgazioni

Questo Ente, al fine di informare le persone interessate alla regolamentazione della raccolta dei funghi epigei spontanei, annualmente ed entro il 30 aprile, renderà note le disposizioni relative alla raccolta tramite il proprio sito, i siti web dei comuni aderenti all'Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea e potrà infine predisporre opportuni depliant informativi.